

**Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.**

**Capo VI**

*Programmazione*

**Art. 25**

*(Piano generale di politica linguistica)*

**1.** Il Piano generale di politica linguistica (PGPL) è definito di norma ogni cinque anni per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a)** garantire ai cittadini di lingua friulana l'esercizio dei diritti linguistici;
- b)** promuovere l'uso sociale della lingua friulana e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;
- c)** perseguire una politica linguistica unitaria, mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;
- d)** stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione;
- e)** fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative.

**2.** Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste le modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici previsti dalla normativa vigente.

(1)

**2 bis.** Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della

presente legge.

(2)

**3.** Il PGPL stabilisce, altresì, le modalità di valutazione delle iniziative realizzate e gli strumenti di verifica dei risultati raggiunti da ogni soggetto.

**4.** Il PGPL è proposto dall'ARLeF ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentite la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana di cui all'articolo 30 bis e la Commissione consiliare competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(3)

Note:

**1** Comma 2 sostituito da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019

**3** Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 82, L. R. 13/2021

## **Art. 26**

### *(Piano delle priorità di intervento)*

**1.** In base al PGPL e tenendo conto delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, adotta annualmente il Piano delle priorità di intervento, contenente gli obiettivi da raggiungere nell'anno.

**2.** Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie, quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di intervento e i criteri per l'utilizzo delle risorse.

(1)

**3.**

( ABROGATO )

(2)

**4.**

( ABROGATO )

(3)

Note:

**1** Comma 2 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 33/2015

**2** Comma 3 abrogato da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 33/2015

**3** Comma 4 abrogato da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 33/2015

### **Art. 27**

*(Piani speciali di politica linguistica)(1)*

**1.** La Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

(2)(4)

**2.**

( ABROGATO )

(5)

**3.**

( ABROGATO )

(3)

Note:

**1** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 36, comma 1, lettera g), L. R. 9/2019

**2** Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera h), L. R. 9/2019

**3** Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera i), L. R. 9/2019

**4** Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

**5** Comma 2 abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019